

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 53.

Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della II guerra mondiale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Veneto nella ricorrenza del 40° anniversario della Resistenza e della fine della seconda guerra mondiale promuove, in omaggio ai principi della Costituzione della Repubblica e alle finalità dello statuto della Regione Veneto, un programma celebrativo inteso a mantenere sempre vivo nelle coscienze il messaggio di democrazia, di giustizia, di libertà e di pace trasmesso dalla Resistenza alle nuove generazioni.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Veneto è autorizzata a impiegare la somma di L. 500.000.000 per realizzare — in concorso con i Comuni e le Province e con la collaborazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane e delle Organizzazioni sindacali e sociali — un programma celebrativo regionale che sarà predisposto e attuato dal Comitato previsto dall'articolo 3.

Tale programma potrà prevedere la realizzazione, tra l'altro, di manifestazioni e convegni, nonché la pubblicazione di documenti ricerche e studi storici relativi al tema.

Art. 3

Per la predisposizione e la realizzazione del programma celebrativo previsto dall'articolo 2 è istituito un «Comitato Veneto per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della fine della Seconda Guerra Mondiale» composto da:

- il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
- il Presidente del Consiglio regionale;
- i Presidenti dei partiti antifascisti presenti in Consiglio regionale;
- rappresentanti delle associazioni dei partigiani; dei combattenti e reduci; dei deportati e degli internati nei campi di concentramento; dei perseguitati politici e razziali; delle organizzazioni sindacali e sociali; degli istituti storici della Resistenza; delle Città decorate al valor militare per la Resistenza; delle Province dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione; nonché dell'Università di Padova, medaglia d'oro per la Resistenza.

Art. 4

Il programma delle manifestazioni regionali, predisposto dal comitato di cui al precedente articolo 3, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva assicurandone il finanziamento e dandone comunicazione al Comitato che provvede alla sua concreta attuazione adot-

tando tutti i conseguenti atti nei limiti del finanziamento approvato e salvo rendiconto morale e finanziario e consuntivo del programma realizzato.

Art. 5

Per il finanziamento delle iniziative promosse dai Comuni nel territorio regionale, la Giunta regionale, esaminati i programmi inviati dagli enti promotori, li ammette al contributo e provvede all'erogazione del 50 per cento della somma ammessa. Il rimanente sarà erogato successivamente previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6

All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 «Fondo di riserva per spese impreviste» e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del cap. 70196 denominato «Spese per la celebrazione del 40° anniversario della resistenza e della fine della II guerra mondiale» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 maggio 1985

Bernini